

Edizione di martedì 17 Novembre 2020

EDITORIALI

Nasce Euroconference In Diretta Magazine

di Sergio Pellegrino

ENTI NON COMMERCIALI

Lo sport e il non profit nella bozza di Legge di bilancio 2021

di Guido Martinelli

IVA

Procedure concorsuali: ammesso il recupero dell'Iva anche senza nota di credito

di Lucia Recchioni

CONTENZIOSO

Processo tributario: rebus udienza telematica e trattazione scritta

di Angelo Ginex

DICHIARAZIONI

Modello Irap 2020: opzione per il metodo da bilancio

di Federica Furlani

EDITORIALI

Nasce Euroconference In Diretta Magazine

di Sergio Pellegrino

Seminario di specializzazione

SUPERBONUS: COME FUNZIONA E COME OTTIMIZZARE L'AGEVOLAZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In un momento così complicato per molti aspetti e caotico dal punto di vista della nostra attività professionale, tempestati come siamo da provvedimenti normativi e interpretazioni di prassi che si susseguono incessantemente, ci siamo prefissati l'obiettivo di essere sempre più vicini e possibilmente sempre più utili ai Colleghi che hanno scelto **Euroconference** per il proprio aggiornamento professionale.

In quest'ottica, da qualche mese, c'è l'appuntamento ogni lunedì alle ore 9 con **Euroconference In Diretta** (fruibile anche in differita *on demand*), nel quale vengono analizzati gli accadimenti principali della settimana precedente (e non solo).

Per completare la nostra offerta formativa e informativa, da questa settimana ogni lunedì gli iscritti a **Master Breve Digital** e gli abbonati **Evolution**, i nostri due prodotti core, riceveranno una nuova circolare settimanale, a loro riservata, denominata **Euroconference In Diretta Magazine**.

Euroconference In Diretta Magazine si compone delle seguenti sezioni:

- 1. Focus agevolazioni edilizie:** in collaborazione con l'omonimo servizio di **Euroconference Consulting**, che analizza gli sviluppi della disciplina del *superbonus* e delle altre agevolazioni edilizie;
- 2. Normativa:** elencazione dei provvedimenti normativi della settimana precedente, con link a video e articoli di **Euroconference News**;
- 3. Prassi:** elencazione ed esame di tutti documenti di prassi elaborati da parte dell'Agenzia delle Entrate nella settimana precedente, con massimazione, attribuzione di rating di rilevanza, link a video e ad articoli di **Euroconference News**;
- 4. Giurisprudenza:** selezione di 10 pronunce della Corte di Cassazione della settimana precedente, con massimazione, attribuzione di rating di rilevanza, link a video e ad articoli di **Euroconference News**;
- 5. Casi operativi della settimana:** analisi e svolgimento di tre casi operativi selezionati dalla nostra Redazione;

- 6. Adempimenti e formulari della settimana:** sviluppo di adempimenti e formulari su tematiche di interesse generale;
- 7. Risposte ai quesiti della settimana:** le risposte ai quesiti più interessanti formulate dai partecipanti di *Euroconference In Diretta*.

Consapevoli del fatto che, oggi più che mai, è necessario un **aggiornamento continuativo** per cercare di stare al passo con tutte le novità che interessano il nostro lavoro, *Euroconference In Diretta Magazine* rappresenta un ulteriore “**tassello**” nella politica di **Euroconference** finalizzata a supportare al meglio i propri Clienti.



[**SCARICA IL PRIMO NUMERO IN OMAGGIO**](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Lo sport e il non profit nella bozza di Legge di bilancio 2021

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI CAPITALE E L'IMPRESA SOCIALE. OPPORTUNITÀ?

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri la bozza di Legge di bilancio per il 2021.

Il testo contiene numerosi passaggi che incidono sulla vita degli **enti senza scopo di lucro** in generale, e sportivi in particolare.

Una prima previsione introduce un **esonero** “*in fase di prima applicazione della riforma del lavoro sportivo*” (chiaro il riferimento ai **decreti delegati** che dovranno essere emanati sulla base dei contenuti della **L. 86/2019**) che sembra preludere ad una sollecita approvazione della **riforma medesima** (che, al contrario, non risulta sia stata ancora formalmente approvata, **neanche in prima lettura** dal consiglio dei Ministri) **per gli anni 2021 e 2022** (anche qui, si ritiene, ipotizzando che la riforma possa effettivamente entrare **in vigore con il prossimo 1° gennaio**: sarà veramente così?) **dei versamenti contributivi a carico delle sportive nella misura del 60%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail**.

Non è chiaro se questo abbattimento sia anche sulla quota di contributi posti a carico dello **sportivo** o solo su quella che deve **versare il datore di lavoro**.

A fronte di questa apparente scelta verso l'uscita dalla disciplina fiscale sui compensi sportivi di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#), in apparente controtendenza si ritrova **un'altra norma** che, invece, **estende alla società Sport e salute spa il diritto di poter corrispondere i compensi** disciplinati dalla norma appena citata.

Viene poi prevista **l'esclusione dalla formazione del reddito complessivo del 50% degli utili percepiti dagli enti non commerciali (si evidenzia che non si parla di enti del terzo settore)** che esercitano attività di interesse generale espressamente elencate dalla norma.

Ma la parte su cui si sta maggiormente discutendo appare essere, a seguito della procedura di infrazione n. 2008/2010 attivata dalla UE, **la riscrittura delle agevolazioni Iva per gli enti non profit e, più specificatamente, per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,**

assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.

Infatti, per detti enti viene soppressa l'agevolazione oggi prevista dall'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), che prevede che non rientri nel campo di applicazione dell'Iva il corrispettivo specifico versato da associati e/o tesserati, così come la cessione di pubblicazioni rivolte prevalentemente agli associati, e le medesime attività vengono fatte rientrare nell'ambito delle prestazioni esenti ex [articolo 10](#) del medesimo decreto "a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette a Iva".

La novità appare di grande importanza in quanto imporrà praticamente a tutte le associazioni che svolgono prestazioni di servizi nei confronti degli associati di aprire comunque una propria posizione Iva e valutare quale sia l'inquadramento che i medesimi proventi potranno avere ai fini dei Redditi.

Per le sportive, che rimarranno tra le poche realtà a poterla ancora applicare successivamente alla definitiva entrata in vigore della riforma del terzo settore, dovrebbero trovare applicazione le disposizioni sulla defiscalizzazione di cui all'[articolo 148, comma 3, Tuir](#), ma per tutte le altre associazioni l'imponibilità ai fini dei redditi ne dovrebbe discendere automaticamente.

Questo significherà, sicuramente, l'ingresso nell'area degli enti commerciali, sia per quelli che rimarranno fuori dal terzo settore sia per quelli che invece procederanno all'iscrizione al Runts (con la possibile eccezione delle associazioni di promozione sociale, se e in quanto la UE ne approverà il regime di maggior favore per loro previsto).

Rimane anche l'incognita di come questo "impatterà" sulle società sportive dilettantistiche. Si potrà continuare ad interpretare il primo comma dell'[articolo 90 L. 289/02](#) (laddove si prevede che alle Ssd si applichino le norme previste per le Asd) come norma che consente alle Ssd di ritenere applicabile anche a loro la nuova esenzione da Iva? La domanda appare pertinente e necessita di una precisa presa di posizione da parte della Amministrazione finanziaria.

Va precisato che la nuova disciplina vincola ad una **interpretazione molto riduttiva della nuova fattispecie**. L'inserimento dell'inciso "strettamente connesse" con la pratica dello sport riduce ulteriormente il panel della tipologia di proventi che potranno rientrare in tale agevolazione (pensiamo, ad esempio, agli armadietti negli spogliatoi)

Vengono poi trasferiti all'**articolo 10 i vincoli e i limiti già oggi previsti dagli ultimi commi dell'articolo 4** sui principi a cui debbono uniformarsi le associazioni per godere di tale esenzione, mantenendo sostanzialmente inalterato il loro **contenuto**.

In conclusione, viene previsto che si applichino, anche ai fini Iva, le disposizioni sulla **perdita della qualifica di ente non commerciale previste ai fini delle imposte sui redditi**.

IVA

Procedure concorsuali: ammesso il recupero dell'Iva anche senza nota di credito

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

SUPERBONUS: COME FUNZIONA E COME OTTIMIZZARE L'AGEVOLAZIONE



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Non è necessario attendere la fine della procedura fallimentare per poter emettere la nota di variazione, in quanto la procedura potrebbe durare anche più di dieci anni e questo metterebbe in una posizione di svantaggio gli imprenditori italiani rispetto ai concorrenti degli altri Stati membri; inoltre, a fronte di procedure concorsuali infruttuose, non è necessario emettere una nota di credito per poter ridurre la base imponibile, se è stato il cessionario stesso a rettificare la detrazione, eliminando il rischio di perdita di gettito per l'Erario. Sono questi gli importanti principi cui è giunta la Corte di Cassazione nella sentenza 25896, depositata ieri, 16 novembre.

Il caso riguardava una società cooperativa a r.l. che non aveva versato l'Iva dichiarata. Raggiunta da una cartella di pagamento, la società cooperativa si difendeva rilevando che l'Iva non versata era relativa alle fatture emesse nei confronti di una S.r.l. e regolarmente registrate, sebbene non pagate.

La S.r.l. debitrice veniva poi dichiarata fallita, e, nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva la chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, ragion per cui il credito, pur essendo stato ammesso in chirografo, rimaneva insoddisfatto.

La CTR non accoglieva il ricorso del contribuente, rilevando che, a seguito del decreto di chiusura del fallimento, la società avrebbe potuto emettere la nota di credito.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ripercorre i tratti essenziali della disciplina unionale, ricordando che i soggetti passivi hanno l'obbligo di assolvere l'Iva esposta in fattura; il paragrafo 1 della Direttiva 2006/112 (articolo 11, punto c, della sesta Direttiva) prevede tuttavia che gli Stati membri debbano ridurre l'importo dell'Iva dovuta se, successivamente alla conclusione dell'operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non è percepita.

Il **successivo paragrafo 2** prevede una **deroga** a questo obbligo imposto agli Stati, introducendo la possibilità di **vincolare il diritto alla riduzione della base imponibile** all'accertamento della **definitiva irrecuperabilità** del credito: in alcuni casi, infatti, l'omesso pagamento potrebbe essere difficile da verificare, oppure potrebbe essere soltanto **temporaneo**.

Questi principi sono racchiusi nell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#), e, secondo l'interpretazione offerta dall'**Agenzia delle entrate** (ma anche dalla stessa Corte di Cassazione), ai fini del "recupero" dell'Iva è richiesta la **prova dell'infruttuosità della ripartizione finale dell'attivo** o la **definitività del provvedimento di chiusura del fallimento** ([Cassazione, n. 1541 del 27.01.2014, n. 27136 del 16.12.2011](#)).

Nonostante il **richiamato orientamento**, tuttavia, la recentissima sentenza raggiunge conclusioni **diametralmente opposte**, precisando che "*alla luce della giurisprudenza unionale l'applicabilità dell'articolo 26 D.P.R. 633/1072 non necessita della certezza dell'irrecuperabilità derivante dall'infruttuosità della procedura*".

Come evidenziato dalla stessa **Corte di giustizia**, infatti, uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile Iva all'infruttuosità di una procedura concorsuale che **potrebbe durare anche più di dieci anni**: in questo modo gli **imprenditori italiani sarebbero costretti a sopportare uno svantaggio**, in termini di liquidità, **rispetto ai loro concorrenti degli altri Stati membri** (**Corte di giustizia, sentenza 23.11.2017, causa C-246/16, Di Maura**).

"*Per accordare il diritto alla riduzione della base imponibile, allora, è sufficiente che il soggetto passivo evidensi l'esistenza di una probabilità ragionevole che il debito non sia saldato, anche a rischio che la base imponibile sia rivalutata al rialzo nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga comunque (punto 27 della sentenza Di Maura). E ciò proprio perché la certezza della definitiva irrecuperabilità del credito può essere acquisita, in pratica, solo dopo una decina di anni, a causa della durata, in Italia, delle procedure fallimentari"* (**Cassazione, sentenza n. 25896 del 16.11.2020**).

Spetta quindi alle **autorità nazionali** stabilire quali siano le **prove di una probabile durata prolungata** del mancato pagamento che il soggetto passivo deve fornire in funzione delle specificità della vicenda.

Nel caso in esame, poi, evidenziano i **Giudici**, non assume rilievo il fatto che il soggetto passivo **non abbia emesso la nota di variazione** (né all'epoca, né dopo la definitività della sentenza), in quanto la *ratio* del meccanismo di rettifica è appunto quello di **garantire la neutralità dell'imposta**. Ciò considerato, quindi, la condotta del **cessionario/committente** ha effetti anche sulla posizione del **cedente/prestatore**.

In questo caso, considerato che il **curatore fallimentare aveva**, tramite una procedura di variazione, **evidenziato un debito pari alla detrazione in precedenza operata**, è stato **escluso il**

rischio di perdita di gettito fiscale.

In conclusione i Giudici della Suprema Corte, accogliendo il ricorso della società cooperativa, hanno quindi statuito il seguente **principio di diritto**: “*In tema di Iva, è illegittima la pretesa del fisco di ottenere l'imposta dal cedente o dal prestatore che non abbia fatto ricorso al meccanismo previsto dall'articolo 26 del D.P.R. 633/1972 per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, qualora questo meccanismo sia stato utilizzato dal cessionario o committente, e sia stato eliminato in tempo utile il rischio di perdita di gettito per l'erario*”.

CONTENZIOSO

Processo tributario: rebus udienza telematica e trattazione scritta

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >

Il D.L. 137/2020 (cd. **Decreto Ristori**), contenente **misure urgenti** in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'**emergenza epidemiologica da Covid-19**, ha introdotto alcune **novità** in materia di **processo tributario**.

Innanzitutto, è d'uopo precisare che tali novità opereranno **fino alla cessazione** degli effetti della dichiarazione dello stato di **emergenza nazionale** da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (**attualmente fino al 31 gennaio 2021**).

L'[articolo 27 D.L. 137/2020](#) dispone che le **controversie tributarie** fissate per la trattazione in pubblica udienza passano **in decisione sulla base degli atti**, salvo che almeno una delle parti non **insista per la discussione, con apposita istanza** da notificare alle altre parti costituite e da depositare **almeno due giorni liberi prima** della data fissata per la trattazione.

In tal caso, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio potrà avvenire con **modalità telematiche**, previa autorizzazione, secondo la rispettiva competenza, del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale mediante **decreto motivato** da comunicarsi **almeno cinque giorni prima** della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.

È altresì possibile che **solo una parte** delle udienze e camere di consiglio siano celebrate **con modalità telematiche**, dovendosi tener conto delle dotazioni informatiche della giustizia tributaria e dei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. Il che rischia di rendere **di fatto inoperante** la previsione, atteso che ad oggi giudici e segretari non dispongono della strumentazione tecnica necessaria, quali computer portatili e connessione internet.

In tutti i casi in cui sia disposta la **discussione con modalità telematiche**, la segreteria deve

darne **avviso** alle parti, di regola, **almeno tre giorni prima** della trattazione, indicando giorno, ora e modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla **protezione dei dati personali**. I verbali redatti in occasione di un collegamento telematico e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento telematico si intendono assunti presso la **sede dell'ufficio giudiziario**.

Nel caso in cui sia stata presentata **istanza di discussione** e non sia possibile procedere alla celebrazione dell'udienza con **modalità telematiche**, si procede mediante **trattazione scritta**, con fissazione di un **termine non inferiore a dieci giorni prima** dell'udienza per deposito di **memorie conclusionali** e di cinque giorni prima dell'udienza per **memorie di replica**.

Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto di tali termini, la controversia è **rinviate a nuovo ruolo** con possibilità di prevedere la **trattazione scritta** nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

In sostanza, se la parte si oppone al **passaggio in decisione** della controversia sulla base degli atti, presentando apposita **istanza di discussione**, ove possibile si procederà alla **pubblica udienza con modalità telematiche**, altrimenti si procederà mediante **trattazione scritta** con scambio di memorie conclusionali e di replica.

I **componenti** dei **collegi giudicanti** residenti, domiciliati o comunque dimoranti in **luoghi diversi** da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono **esonerati** dalla **partecipazione** alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata, **su richiesta e previa comunicazione** al Presidente di sezione interessata.

Da ultimo, per tutto quanto **non previsto** dal citato **articolo 27**, si rimanda alla disciplina generale delle **udienze telematiche** contenuta nell'[articolo 16 D.L. 119/2018](#).

In considerazione di ciò, con riferimento alla **collegialità delle deliberazioni**, non essendo ancora chiaro se il collegio debba essere presente nell'ufficio giudiziario, ma considerato che **"il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza"**, dovrebbe valere quanto previsto per le udienze civili. Conseguentemente, anche nel processo tributario **ciascun membro** del collegio potrebbe collegarsi **da remoto senza obbligo di presenza** nell'ufficio giudiziario.

In caso di **esonero** dalla **partecipazione** alle udienze, invece, dovrà procedersi in ogni caso alla **sostituzione** del singolo membro o al **differimento** della trattazione della causa al 2021, fermo restando il principio della deliberazione collegiale.

L'ultimo tassello previsto dalla legge per l'attivazione delle udienze telematiche è intervenuto lo **scorso 11 novembre**, data nella quale il Mef ha pubblicato il **decreto direttoriale n. RR 46**, in

corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che stabilisce le **regole tecnico-operative** per lo svolgimento delle udienze da remoto nel **processo tributario**, dopo i pareri rilasciati dal Consiglio di Presidenza tributaria e dal Garante per la protezione dei dati personali, rispettivamente il **23 giugno** e il **23 ottobre 2020**.

La **piattaforma** prescelta per lo svolgimento delle udienze da remoto è **Skype for Business** e il collegamento dovrà essere effettuato tramite dispositivi “che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all'interno del **sistema informativo della fiscalità (SIF)** del Ministero dell'Economia e delle Finanze”, affinché i dati siano trattati e conservati secondo i protocolli e le modalità cui fa riferimento anche il **SIGIT** per il processo telematico.

DICHIARAZIONI

Modello Irap 2020: opzione per il metodo da bilancio

di Federica Furlani

DIGITAL Seminario di specializzazione

LA RESPONSABILITÀ DEI REVISORI E DEGLI ORGANI DELLA SOCIETÀ: AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI

[Scopri di più >](#)

Entro il prossimo **30 novembre**, termine per la presentazione del modello Irap 2020, le “imprese Irpef” in contabilità ordinaria possono manifestare l’**opzione per la determinazione della base imponibile Irap secondo il metodo da bilancio**, valevole per il **triennio 2020-2022**.

La determinazione della base imponibile Irap segue regole “naturali” diverse a seconda della tipologia di soggetto passivo:

- **società di capitali ed enti commerciali** applicano il c.d. **metodo da bilancio** di cui all’[articolo 5 D.Lgs. 446/1997](#);
- **imprese individuali e società di persone** applicano il c.d. **metodo fiscale** di cui all’[articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997](#).

L’[articolo 5-bis, comma 2](#), del citato decreto prevede tuttavia che le **ditte individuali** e le **società di persone che si trovano in regime di contabilità ordinaria**:

- per **obbligo** (superamento dei seguenti limiti di ricavi: 400.000 euro per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi, e 700.000 euro per chi svolge altre attività), o
- per **opzione** (con vincolo triennale),

possono determinare la **base imponibile Irap** seguendo le **regole dei soggetti Ires**, ovvero sulla base dei **valori di bilancio**, obbligandosi, in tal caso, a mantenere per il **periodo di validità dell’opzione la contabilità ordinaria**.

Ricordiamo che:

- il **c.d. metodo fiscale, metodo naturale** per le ditte individuali e le società di persone in **contabilità ordinaria** (per obbligo o per opzione) e l’**unico ammesso** per quelle in **contabilità semplificata**, consiste nel determinare il valore della produzione come **differenza tra la somma dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze, e l’ammontare dei**

costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dei costi per servizi, degli ammortamenti e dei canoni di leasing, anche finanziari dei beni strumentali, materiali e immateriali. In tal caso, i componenti rilevanti si assumono secondo le **regole di quantificazione, imputazione temporale e classificazione**, previste ai fini fiscali, per la determinazione del reddito di impresa ai fini dell'imposta personale Irpef;

- **il c.d. metodo da bilancio** consiste nel **determinare la base imponibile Irap secondo le regole previste per i soggetti Ires**, come differenza tra valore della produzione (macroclasse A del conto economico) e **costi della produzione** (macroclasse B del conto economico, escluse le voci n. 9 “Costi del personale”, n. 10, lett. c e d, “Svalutazioni immobilizzazioni e crediti”, n. 12 “Accantonamenti per rischi” e n. 13 “Altri accantonamenti”).

Per **entrambe le regole** di determinazione della base imponibile Irap, sono **indeducibili**:

- i **costi del personale dipendente** e assimilato,
- i **compensi dei collaboratori a progetto** e degli occasionali e gli utili spettanti agli associati in partecipazione,
- le **perdite su crediti**,
- la **quota interesse** dei canoni di leasing,
- l'**Imu** e la quota di ammortamento del fabbricato riferito al terreno.

È difficile stabilire a priori la convenienza per l'uno o l'altro metodo, considerando oltretutto che l'opzione è preventiva; dipenderà infatti dalle **caratteristiche dell'impresa**.

A tal proposito si evidenzia che, con il **metodo da bilancio** sono ad esempio deducibili, senza limitazioni, i **costi relativi alle autovetture, le spese telefoniche ed anche gli oneri diversi di gestione** (non rilevanti nel caso di determinazione dell'Irap con il metodo fiscale) e **rilevano le plus/minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive**.

L'opzione per l'applicazione del metodo da bilancio è irrevocabile per tre periodi di imposta, al termine dei quali si considera **tacitamente rinnovata**.

Di conseguenza **chi ha esercitato l'opzione per il triennio 2017-2019, in assenza di revoca**, continuerà a determinare la base imponibile Irap secondo il **metodo da bilancio anche per il triennio 2020-2022** senza necessità di perfezionare alcuna comunicazione.

Anche in caso di **revoca dell'opzione**, la conseguente determinazione dell'Irap con il metodo fiscale avrà durata **minima di tre esercizi** a cui seguirà il **rinnovo tacito**.

Poiché l'opzione o la revoca per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio deve essere **esercitata nella dichiarazione Irap presentata nel periodo di imposta** a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione o la revoca, i contribuenti che intendono farlo per il triennio 2020-2022, devono compilare la Sezione VII del quadro IS dedicata alle Opzioni.

In particolare il **rigo IS35** va compilato barrando una delle due caselle:

- “**opzione**” se si vuole esercitare l’opzione per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio per il triennio 2020-2022;
- “**revoca**” se si intende revocare l’opzione esercitata per il triennio 2017-2019 con applicazione del metodo a valori fiscali per il triennio 2020-2022.

Sez. VII Opzioni	IS33 Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446) IS34 Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446) IS35 Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)	Opzione	Revoca
		Opzione	Revoca
		Opzione	Revoca

Si precisa che i soggetti che si sono **costituiti nel corso del 2020**, non presentando il modello Irap 2020, possono esercitare comunque l’opzione per il triennio 2020-2022, inviando il modello “**Comunicazioni per i regimi di Tonnage Tax, Consolidato, Trasparenza e per l’Opzione Irap**”, barrando la casella del rigo CR11 della Sezione IV.

SEZIONE IV IRAP (art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/97)	CR11	Opzione	
--	-------------	---------	--